COMUNE DI SALICE SALENTINO

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Provincia di Lecce

N. 24 del 17.01.2014 del Revisore Unico	**OGGETTO**: Contrattazione decentrata – Trasmissione ipotesi di accordo riparto risorse decentrate anno 2013.

Il sottoscritto, dott. Cosimo Simone, revisore Unico del Comune Intestato, nominato nel triennio 2012/2015 con deliberazione consiliare n. 50 del 02.08.2012,

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, provincie ed autonomie locali, come sostituito dall'art.4 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede che 'il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori..A tal fine, l' ipotesi di contratto decentrato integrativo definito dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l' organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del contratto';

- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del D.lgs 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che 'le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate';

- che, l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che 'il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori..'

- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;

- che detto controllo va effettuato prima dell' autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO

Che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente iscritte in bilancio a copertura di tale spesa;
- la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 24/12/2013 con la quale quantifica le risorse decentrate a complessivi euro 60.173,44
- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 10/12/2014 una preintesa per l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali: indennità di rischio, indennità di turno, indennità di reperibilità, indennità di disagio, indennità di maneggio lavori, indennità particolari responsabilità art. 17 lett. F contratto 01/04/1999;
- che detta preintesa è stata trasmessa al Revisore in data 16/01/2014;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria, e la relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
- che il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto,
- il C.C.N.L. del comparto regioni EELL d. lgs 165/2001.

ATTESTA

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrtato in oggetto, in quanto, vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo, e la coerenza con i vincoli del C.C.N.L. e delle disposizioni di legge.

Salica salentino, 17/01/2014

Il Revisore Unico